

SEMPLIFICAZIONI PER I SOGGETTI CON INVALIDITÀ introdotte dall'articolo 25 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 :

- **Minori titolari d'indennità di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6, D.L. N.90/2014 conv. in legge n.114/2014):**

Ai minori dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1958, n.406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, affetti, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42- ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, **sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore** (art. 25, comma 6, d.l. n.90/2014 conv. in l. n.114/2014).

- **Minori titolari di indennità di frequenza (art. 25, comma 5, D.L. N.90/2014 conv. in legge n.114/2014):**

Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, **sono riconosciute in via provvisoria**, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore (art. 25, comma 5, d.l. n.90/2014 conv. in l. n.114/2014).

MESSAGGIO INPS N. 7382 del 1 ottobre 2014 Semplificazioni per i minori invalidi. *Art. 25 del DL 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114 - **Minori titolari d'indennità di accompagnamento o di comunicazione.***

Con il messaggio n. 6512 dell'8 agosto 2014 sono state fornite – limitatamente ai minori titolari di indennità di frequenza - le prime istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età, così come novellate dal Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

Sciogliendo ora la riserva di cui al punto 4 del citato messaggio e tenuto conto delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, si forniscono ulteriori indicazioni riguardanti i *minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007*, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (*art. 25, comma 6*).

Premesso che l'erogazione dell'indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:

- *pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;*
- *pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;*
- *pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.*

Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la **previa presentazione della domanda** in via amministrativa.

Diversamente da quanto previsto per l'indennità di frequenza (*art. 25, comma 5*), nella fattispecie in esame e' quindi richiesto l'accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.

Peraltro, anche i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario - siano stati o meno convocati a visita dalla ASL - non saranno obbligati a sottoporsi all'accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua naturale conclusione.

Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il **modello AP70** che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

MESSAGGIO INPS N. 6512 dell'8 agosto 2014 Semplificazioni per i minori invalidi. *Art. 25 del DL 24 giugno 2014, n.90,*

Il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90 (*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), ha introdotto, per i soggetti minorenni già disabili, rilevanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età (*art. 25, commi 5 e 6*).

Va innanzitutto precisato che, riferendosi il decreto in esame unicamente alle prestazioni di carattere economico, deve considerarsi invariata la previgente disciplina relativa alle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/99 e *handicap* ai sensi della legge n. 104/92.

1. Minori titolari di indennità di frequenza (art. 25, comma 5)

Come noto, per i minori titolari di indennità di frequenza l'erogazione della prestazione cessa al raggiungimento della maggiore età.

Il D.L. n° 90/2014 stabilisce che i minori - già titolari di tale prestazione - che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare **la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.**

In tali casi, le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.

Ricorrendone gli estremi, le prestazioni verranno concesse all'esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.

2. Istruzioni operative

Sul sito Internet dell'Istituto, nella sezione Modulistica, è stato pubblicato il modello "Domanda di invalidità civile", integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente *on line*. Al momento, la funzione di presentazione di questa tipologia di domanda di cui all'art. 25 D.L. 24/6/2014 n. 90 è disponibile all'interno dell'area dedicata agli enti di patronato nel portale dell'Istituto www.inps.it.

Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio l'estensione di analoga funzionalità procedurale ai rimanenti gruppi di utenti interessati.

I minori titolari di indennità di frequenza che intendano presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari all'esito della prevista visita medico-legale, saranno però tenuti a presentare il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.

La domanda di prestazioni connesse alla maggiore età, disponibile nelle procedure di trasmissione, è stata modificata con l'introduzione delle seguenti opzioni:

- 1) la prima si riferisce all'accertamento sanitario "ordinario";
- 2) la seconda si riferisce all'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza);

3. Disposizioni transitorie

Il decreto legge n° 90/2014 spiega la sua efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le nuove disposizioni trovano quindi applicazione "anche" per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d'età a far data dal **24 giugno 2014**. Pertanto, al fine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.

I titolari di indennità di frequenza, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età a far data dal 24 giugno c.a. e non oltre la piena operatività del presente messaggio, potranno

produrre istanza ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.L. n. 90/2014. Resta fermo l'accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età. Sarà cura dell'Istituto informare direttamente tali soggetti in merito alle nuove disposizioni normative tramite apposita comunicazione epistolare e/o tramite chiamata diretta da parte del Contact Center.